

**OFFERTA TECNICA LOTTO III
INFORTUNI CUMULATIVA
CIG**

Costituente parte integrante della polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE/ASSICURATO	A.O.U. Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Via Costantinopoli, 104 80100 – NAPOLI
P.IVA	06908670638

COPERTURA INFORTUNI CUMULATIVA

1	<p>SEZIONE III- Art. 5 ERNIE E SFORZI</p> <p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente e di Inabilità Temporanea, “<i>nel caso di ernia addominale non operabile secondo parere medico, viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 8% (otto per cento) della somma assicurata</i>”,</p> <p>È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue, (barrare la casella corrispondente all’opzione prescelta)</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Opzione A (mantenimento della clausola come da capitolato)</p> <p align="right">0 punti</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Opzione B : previsione indennizzo fino ad un massimo del 10% della somma assicurata</p> <p align="right">5 punti</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Opzione C previsione indennizzo fino ad un massimo del 15% della somma assicurata</p> <p align="right">10 punti</p>

2

SEZIONE III- ART. 23 LIMITE CATASTROFALE

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che *“in caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 10.000.000,00 (dieci milioni), fermo il limite per il rischio aeronautico. Qualora le indennità liquidabili a termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte”*,

È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue **(barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta)**

<input type="checkbox"/>	Opzione A : (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Opzione B : aumento limite catastrofale ad Euro 12.500.000,00	10 punti
<input type="checkbox"/>	Opzione C : aumento limite catastrofale ad Euro 15.000.000,00	20 punti

3

SEZIONE III- ART. 12 MALATTIE PROFESSIONALI

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che *“L'assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall'INAIL e ritenute tali dalla Magistratura, purché siano conseguenza di fatti colposi connessi ad eventi verificatisi durante il tempo dell'assicurazione e si manifestino, per la prima volta, in data successiva alla stipulazione della polizza ed entro i 12 mesi successivi alla cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. Resta, comunque, escluso il contagio derivante da COVID 19”*

E' facoltà del Concorrente **(barrare la casella corrispondente all'opzione offerta)**

<input type="checkbox"/>	Opzione A- (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Opzione B – (inserimento di 24 mesi successivi alla cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro)	10 punti
<input type="checkbox"/>	Opzione C (eliminazione esclusione contagio da COVID)	20 punti

4	SEZIONE III- ART. 9 INVALIDITA' PERMANENTE – INVALIDITA' SUPERIORE AL 60%	
	<p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede (ultimo comma dell'art. 9 -SEZ. III) <i>“l'invalidità permanente di grado pari o superiore al 60%, conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di polizza, verrà indennizzata al 100% della somma assicurata”</i></p> <p>È facoltà del Concorrente modificare la clausola riducendo la percentuale di grado accertato come segue:(barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta)</p>	
	Opzione A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
	Opzione B (riduzione percentuale di grado accertato al 50%)	10 punti

5	SEZIONE III- ART. 24 DANNI ESTETICI	
	<p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che <i>“in caso di infortunio che abbia cagionato un danno di carattere estetico e lo stesso risulti non altrimenti indennizzabile ai termini del presente contratto, la Società riconoscerà il rimborso delle spese mediche sostenute dall'Assicurato per la riduzione del danno fino a concorrenza di Euro 5.000,00= per evento”</i> ,.</p> <p>È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue:(barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta):</p>	
	Opzione A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
	Opzione B inserimento rimborso spese mediche per evento sino a € 7.500,00	5 punti
	Opzione C inserimento rimborso spese mediche per evento sino a € 10.000,00	10 punti

Data

LA SOCIETA'

N.B.: La firma deve essere apposta dal Legale rappresentante/ Procuratore con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000. Allegare alla presente copia del documento d'identità del dichiarante.